Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Sabato, 13 gennaio 1934 - Anno XII** **Numero 10**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il Loro abbonamento versando il corrispondente importo nel c/c postale 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 novembre 1933, n. 1820.
Pareggiamento del Liceo musicale « Giuseppe Nicolini » di Piacenza ai Conservatori governativi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Vista la domanda del podestà di Piacenza diretta ad ottenere il pareggiamento del Liceo musicale « Giuseppe Nicolini » di quella città;
Vista la relazione della Commissione incaricata di procedere, presso il predetto Istituto, agli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, del citato R. decreto 15 maggio 1930;
Udito il parere della Sezione per l'istruzione artistica del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dalla prima sessione di esami dell'anno scolastico 1933-34 il Liceo musicale « Giuseppe Nicolini » di Piacenza è pareggiato, a tutti gli effetti di legge, ai Conservatori governativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 settembre 1933, n. 1821.
Determinazione dei contributi dovuti dal comune di Montorio al Vomano (Teramo).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 804, col quale la frazione Valle S. Giovanni del comune di Montorio al Vomano fu aggregata al comune di Teramo;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1929, n. 1604, col quale furono determinati in L. 17.600 i contributi che il comune di Montorio al Vomano deve versare a norma dell'art. 18 del R. decreto legge 4 settembre 1925, n. 1722;
Veduto che le variazioni territoriali disposte dal citato Regio decreto 28 marzo 1929, n. 804, ebbero attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1930;
Veduto l'elenco delle scuole classificate e non classificate esistenti al 1° gennaio 1930 nella frazione Valle S. Giovanni elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Aquila;
Considerato che al 1° gennaio 1930, le scuole classificate e non classificate esistenti nel comune di Montorio al Vomano, escluse quelle della frazione Valle S. Giovanni, aggregata al comune di Teramo ammontano a 20;
Veduto l'art. 2 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I contributi che il comune di Montorio al Vomano, della provincia di Teramo, deve versare a norma dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1930-31 dicembre 1931, sono determinati in annue L. 16.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1934, n. 5.
Comunicazioni marittime con l'Africa Meridionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, nelle attuali condizioni della economia mondiale, di intensificare le comunicazioni marittime tra l'Italia e le regioni dell'Africa Meridionale;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni è autorizzato a provvedere, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, alla stipulazione di speciali convenzioni con Società di navigazione nazionali, per la intensificazione delle comunicazioni marittime attualmente esistenti fra l'Italia e le regioni dell'Africa Meridionale, per la durata di cinque anni, e verso il corrispettivo da parte dello Stato di un ulteriore contributo annuo di esercizio non superiore complessivamente a L. 25.000.000.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 8 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231, le dette convenzioni ed i conseguenti atti di mutuo e di cessione di sovvenzioni o di contributi dello Stato, ancorchè già stipulati e non ancora registrati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sono soggetti alla tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 10.

Art. 2.

Con decreti del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 settembre 1933.
Conversione in Regio del Liceo classico pareggiato di Cefalù.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Liceo classico pareggiato di Cefalù è convertito in Regio a decorrere dal 16 settembre 1933.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII
Registro n. 20 Educazione nazionale, foglio n. 201.

(1657)

REGIO DECRETO 9 novembre 1933.
Autorizzazione al comune di Rimini ad applicare l'imposta di soggiorno per le permanenze inferiori a cinque giorni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 16 febbraio 1933 del podestà di Rimini, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Forlì nella tornata dell'8 marzo successivo;
Visti gli articoli 170 e 173 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Rimini è autorizzato ad applicare l'imposta di soggiorno con le modalità di cui all'art. 170 del citato testo unico a carico di coloro che, dimorando nel territorio di quella stazione di cura per un periodo inferiore ai cinque

giorni, non possono essere assoggettati all'imposta di cura istituita con le modalità di cui al primo e secondo comma del successivo art. 173.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII
Registro n. 6 Interno, foglio n. 413.

(1656)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1934.
Inquadramento sindacale degli amministratori di beni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia d'inquadramento delle categorie professionali;

Visti gli atti relativi alla condizione sindacale degli amministratori di beni;

Decreta:

Art. 1.

Sono attribuiti all'Associazione nazionale dirigenti di aziende industriali gli amministratori di patrimoni che per la natura e la estensione delle facoltà ricevute rivestano la qualità di dirigenti di azienda a norma di legge, sempre che il patrimonio amministrato sia costituito in modo prevalente di immobili urbani.

Art. 2.

Il presente decreto ha efficacia per tutti gli effetti dal 1° gennaio 1934.

Roma, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1660)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1933.
Approvazione della tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Aquila agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto;

Visto l'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Decreta:

È approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Aquila in cinque gruppi con l'indicazione dell'anno in cui, a cominciare dal 1934, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo 4° del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Tabella indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Aquila in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, e l'anno in cui deve eseguirsi la prima verificazione in ciascun gruppo.

1° GRUPPO (anno 1934).

1. Aquila
2. Barete
3. Cagnano Amiterno
4. Campotosto
5. Capitignano
6. Montereale
7. Ocre
8. Pizzoli
9. Rocca di Cambio
10. Rocca di Mezzo
11. Scoppito
12. Tornimparte

2° GRUPPO (anno 1935).

1. Barisciano
2. Calascio
3. Capestrano
4. Caporciano
5. Carapelle Calvisio
6. Castel del Monte
7. Castelvecchio Calvisio
8. Collepietro
9. Fagnano Alto
10. Fontecchio
11. Fossa
12. Navelli
13. Ofena
14. Poggio Picenze
15. Prata d'Ansidonia
16. S. Demetrio ne' Vestini
17. S. Pio delle Camere
18. S. Stefano di Sessanio
19. Tione degli Abruzzi
20. Villa S. Lucia degli Abruzzi

3° GRUPPO (anno 1936).

1. Acciano
2. Anversa degli Abruzzi
3. Bugnara
4. Campo di Giove
5. Canzano
6. Castel di Ieri
7. Castelvecchio Subequo
8. Corfinio
9. Gagliano Aterno
10. Goriano Sicoli
11. Introdacqua
12. Molina Aterno
13. Pacentro
14. Pettorano sul Gizio
15. Pratola Peligna
16. Prezza
17. Raiano
18. Roccacasale
19. Rocca Pia
20. Scanno
21. Secinaro
22. Sulmona
23. Villalago
24. Vittorito

4° GRUPPO (anno 1937).

1. Alfedena
2. Ateleta
3. Barrea
4. Castel di Sangro
5. Civitella Alfedena
6. Pescocostanzo
7. Rivisondoli
8. Roccaraso
9. Scontrone
10. Villetta Barrea
11. Bisegna
12. Cerchio
13. Cucullo
14. Collarmele
15. Gioia dei Marsi
16. Lecce nei Marsi
17. Opi
18. Ortona de' Marsi
19. Ortucchio
20. Pescina
21. Pescasseroli

5° GRUPPO (anno 1938).

1. Aielli
2. Avezzano
3. Balsorano
4. Canistro
5. Capistrello
6. Cappadocia
7. Carsoli
8. Castellafiume
9. Celano
10. Civita d'Antino
11. Civitella Roveto
12. Collelongo
13. Luco ne' Marsi
14. Magliano de' Marsi
15. Massa d'Albe
16. Morino
17. Oricola
18. Ovindoli
19. Pereto
20. Rocca di Botte
21. Sante Marie
22. S. Vincenzo Valle Roveto
23. Scurcola Marsicana
24. Tagliacozzo
25. Trasacco
26. Villa Vallelonga.

Roma, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(1616)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1933.

Facilitazioni ferroviarie per gli stranieri che si recano in Italia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le Tariffe e condizioni per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 311/23005/5 in data 31 ottobre 1933-XII;
Visto il R. decreto n. 2641 del 10 settembre 1923;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le Ferrovie dello Stato sono autorizzate a concedere agli stranieri che verranno in Italia non oltre il 21 aprile 1934, le seguenti facilitazioni:

a) applicazione del metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale per un viaggio di andata-ritorno da effettuare isolatamente;

b) applicazione della tariffa ridotta del 70 % per un viaggio da effettuare in gruppo di almeno 25 persone adulte o paganti per tante;

c) riduzione del 30 % sul prezzo normale di un biglietto circolare interno, o di un biglietto circolare Sud delle Alpi, o di un biglietto di libera circolazione, a condizione che la stazione che serve la località da cui il viaggiatore entra in Italia sia compresa nell'itinerario del biglietto.

Art. 2.

L'applicazione delle facilitazioni sarà subordinata ad una permanenza in Italia di almeno sei giorni a decorrere dalle ore 24 della data di vidimazione del passaporto per l'entrata nel Regno.

Art. 3.

Le Ferrovie dello Stato stabiliranno le norme particolari di applicazione delle facilitazioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(1662)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1933.

Riduzioni di tariffe ferroviarie invernali per l'Alto Adige e per il Cadore.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le Tariffe e condizioni pei trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 311/38085/5 in data 27 novembre 1933-XII;
Visto il R. decreto n. 2641 in data 10 settembre 1923;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È concessa, nel periodo degli sports invernali, l'applicazione della metà del prezzo della tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata-ritorno in destinazione di stazioni dei seguenti tronchi di linea:

Rovereto-Brennero;
Bolzano Gries-Malles Venosta;
Fortezza-S. Candido;
Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena;
Trento T. V.-Malè;
Brunico-Campo Tures;
Feltre-Calalzo Pieve di Cadore;
Trento-Primolano.

La concessione suindicata sarà subordinata ad una permanenza minima di sei giorni nella località terminale del viaggio di andata.

Art. 2.

Con apposito provvedimento amministrativo saranno stabilite le norme particolari di applicazione delle facilitazioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(1663)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1933.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1934-35.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto lo stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1934-35, della Cassa delle ammende, costituita ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 149 del nuovo Codice penale;
Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Decreta:

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità delle tabelle unite al presente decreto e con le seguenti risultanze:

Entrate previste	L.	1.500.000
Spese previste	»	1.500.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1933 - Anno XII

Il Guardasigilli,
Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Stato di previsione dell'entrata della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Numero dell'esercizio 1933-34	Numero dell'esercizio 1934-35	CAPITOLI Denominazione	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1933-34	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1934-35 (Col. 4 ± 5)
1	2	3	4	5	6
		PARTE I. — ENTRATA.			
		TITOLO I. — ENTRATE EFFETTIVE.			
		CATEGORIA I. — *Entrate ordinarie.*			
1	1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione . .	750,000 —	(a) — 450,000 —	300,000 —
2	2	Versamenti per Grazia Sovrana	325,000 —	(b) — 80,000 —	245,000 —
3	3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse . .	130,000 —	(b) — 90,000 —	40,000 —
4	4	Fondi dei detenuti evasi o defunti	15,000 —	—	15,000 —
5	5	Ricavo dalle vendite dei corpi di reato . . .	210,000 —	(c) + 140,000 —	350,000 —
6	6	Cauzioni incamerate	30,000 —	—	30,000 —
7	7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti .	12,000 —	(d) + 13,000 —	25,000 —
		Totale entrate ordinarie . . .	1,472,000 —	— 467,000 —	1,005,000 —
		CATEGORIA II. — *Entrate straordinarie.*			
8	8	Entrate straordinarie diverse	28,000 —	(b) — 13,000 —	15,000 —
		Totale entrate straordinarie . . .	28,000 —	— 13,000 —	15,000 —
		CATEGORIA III. *Partite che si compensano con la spesa.*			
—	9	Somme in deposito provvisorio	—	(e) + 480,000 —	480,000 —
		RIASSUNTO DELL'ENTRATA.			
		Entrate ordinarie	1,472,000 —	— 467,000 —	1,005,000 —
		Entrate straordinarie	28,000 —	— 13,000 —	15,000 —
		Partite che si compensano nella spesa . . .	—	+ 480,000 —	480,000 —
		Totale generale delle entrate . . .	1,500,000 —	—	1,500,000 —

(a) Diminuzione prevista per estinzione di condanne in seguito dell'amnistia concessa col Regio decreto 5 novembre 1932, n. 1403.
(b) Diminuzione in rapporto ai risultati dell'esercizio 1932-33.
(c) Aumento previsto per maggior ricavo dalla vendita di corpi di reati a seguito delle disposizioni emanate per il riordinamento di tale servizio nei vari tribunali del Regno.
(d) Aumento previsto in relazione ai depositi provvisori di cui al capitolo n. 9.
(e) Capitolo che si istituisce in relazione anche a quanto è stato disposto per l'esercizio 1932-33 col decreto ministeriale 26 giugno 1933 per tener nota del movimento dei fondi relativo alla gestione dei depositi provvisori. (Veggasi capitolo n. 7 della spesa).

Stato di previsione della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Numero dell'esercizio 1933-34	Numero dell'esercizio 1934-35	CAPITOLI Denominazione	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1933-34	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1934-35 (Col. 4 ± 5)
1	2	3	4	5	6
		PARTE II. — SPESA.			
		TITOLO I. — SPESE EFFETTIVE.			
		CATEGORIA I. — *Spese ordinarie.*			
1	1	Assegnazioni ai Consigli di patronato	1,450,000 —	(a) — 500,000 —	950,000 —
2	2	Spese per la pubblicazione di sentenze	25,000 —	—	25,000 —
—	3	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	—	(b) + 2,000 —	2,000 —
—	4	Spese casuali	—	(b) + 500 —	500 —
3	5	Fondo di riserva per spese impreviste	25,000 —	(c) + 17,500 —	42,500 —
		Totale spese ordinarie	1,500,000 —	— 480,000 —	1,020,000 —
		CATEGORIA II. — *Spese straordinarie.*			
—	6	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	—	*per memoria*
		CATEGORIA III.			
		Spese che si compensano nell'entrata.			
—	7	Restituzione e incameramento di depositi	—	(d) + 480,000 —	480,000 —
		RIASSUNTO DELLA SPESA.			
		Spese ordinarie	1,500,000 —	— 480,000 —	1,020,000 —
		Spese straordinarie	—	—	*per memoria*
		Partite che si compensano nell'entrata	—	+ 480,000 —	480,000 —
		Totale generale della spesa	1,500,000 —	—	1,500,000 —

(a) Diminuzione proposta per minor gettito previsto.
(b) Capitolo che si istituisce in relazione anche a quanto è stato disposto per l'esercizio 1932-33 col decreto Ministeriale 26 giugno 1933 per far fronte alle spese in oggetto.
(c) Aumento proposto per fronteggiare, con maggior disponibilità, eventuali sopravvenienze passive.
(d) Capitolo che si istituisce per tener nota del movimento dei fondi relativo alla gestione dei depositi provvisori (Veggasi capitolo 9 dell'entrata).

(1658)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1933.

Passaggio all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle funzioni disimpegnate dagli organi del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia (S.O.S.I.S.).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli istituti di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Decreta:

Articolo unico.

Con la data del 1° gennaio 1934 gli organi amministrativi e tecnici del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia (S.O.S.I.S.) previsti e disciplinati dagli articoli 38 a 53 del capo IV dello statuto del Sindacato medesimo, approvato con R. decreto 27 marzo 1930, n. 660, sono soppressi per effetto della trasformazione del Sindacato in sezione speciale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e le funzioni già ad essi attribuite saranno esercitate dall'Istituto nazionale per mezzo dei propri organi e servizi, secondo l'ordinamento stabilito dal R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, dallo statuto approvato con R. decreto 28 settembre 1933, n. 1280, e dai regolamenti interni.

Dalla data predetta cessa conseguentemente l'applicabilità dei sopracitati articoli dello statuto del Sindacato obbligatorio e di tutte le altre norme incompatibili col presente decreto.

Roma, addì 30 dicembre 1933 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1661)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1933.

Approvazione del conto consuntivo delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il conto consuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1932-33 della Cassa delle ammende costituita ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 149 del nuovo Codice penale;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932-X, n. 547;

Decreta:

È approvato il conto consuntivo delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 in conformità dei prospetti qui acclusi e con le seguenti risultanze definitive:

Entrate effettive ordinarie e straordinarie . . .	L. 2.564.058 —	
Spese effettive ordinarie e straordinarie	» 1.340.071,15	
Avanzo economico		L. 1.223.986,85
Entrate in deposito provvisorio	L. 715.128,59	
Uscite per restituzione o incameramento di depositi .	» 223.827,60	
Avanzo di somme in deposito provvisorio		L. 491.300,99
Totale . . .		L. 1.715.287,84

Roma, addì 26 dicembre 1933 - Anno XII

Il Guardasigilli,
Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Conto consuntivo dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

NOTA PRELIMINARE.

Il conto del bilancio della Cassa delle ammende in questo primo esercizio della sua attività presenta risultati soddisfacenti.

Le entrate effettive ordinarie e straordinarie previste in	L. 1.500.000 —	
hanno invece affluito per ben	» 2.564.058 —	
dando cioè in più del previsto		L. 1.064.058 —
Così nelle spese effettive ordinarie e straordinarie il criterio parsimonioso adottato ha portato a una minore erogazione di fondi stanziati; tantochè di fronte agli stanziamenti complessivi di	L. 1.430.900 —	
i pagamenti effettuati sono stati contenuti in . .	» 1.340.071,15	
con una economia effettiva di		» 90.828,85
e conseguentemente con un complessivo miglioramento di		» 1.154.886,85
e siccome l'avanzo effettivo era previsto in		» 69.100 —
e cioè:		
Entrate effettive ordinarie e straordinarie	L. 1.500.000 —	
Spese effettive ordinarie e straordinarie	» 1.430.900 —	
Col miglioramento ottenuto l'avanzo economico raggiunto ascende in totale a		» 1.223.986,85

Quest'avanzo costituisce il primo nucleo del patrimonio della Cassa ed è rappresentato nella sua totalità dal fondo cassa in deposito nel conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti.

Conto consuntivo dell'entrata della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

Num. dell'esercizio 1932-33	CAPITOLI — Denominazione	SOMME previste per l'esercizio finanziario 1932-33	SOMME introitate
	PARTE I. — ENTRATA.		
	TITOLO I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	CATEGORIA I. — *Entrate ordinarie.*		
1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	250.000 —	154.447,60
2	Versamenti per Grazia Sovrana	325.000 —	260.392,40
3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	130.000 —	56.370,05
4	Fondi dei detenuti evasi o defunti	15.000 —	27.019,96
5	Ricavo dalle vendite dei corpi di reato	710.000 —	1.986.953,25
6	Cauzioni incamerate	30.000 —	31.745,15
7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	12.000 —	24.107,58
	Totale entrate ordinarie	1.472.000 —	2.541.035,99
	CATEGORIA II. — *Entrate straordinarie.*		
8	Entrate straordinarie diverse	28.000 —	23.022,01
	Totale entrate straordinarie	28.000 —	23.022,01
	Partite che si compensano con la spesa.		
9	Somme in deposito provvisorio (cauzioni per libertà provvisoria ecc.)	(a) 155.000 —	715.128,50
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.		
	Entrate ordinarie	1.472.000 —	2.541.035,99
	Entrate straordinarie	28.000 —	23.022,01
	Partite che si compensano con la spesa	155.000 —	715.128,59
	Totale generale delle entrate	1.655.000 —	3.279.186,59

a) Variazione apportata allo stato di previsione dell'entrata con decreto Ministeriale 26 giugno 1933-XI.

Conto consuntivo della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

Num. dell'esercizio 1932-33	CAPITOLI — Denominazione	SOMME stanziate per l'esercizio finanziario 1932-33	SOMME pagate
	PARTE II. — SPESA.		
	TITOLO I. — SPESE EFFETTIVE.		
	CATEGORIA I. — *Spese ordinarie.*		
1	Assegnazioni ai Consigli di patronato	(a) 1.380.900 —	1.339.800 —
2	Spese per la pubblicazione di sentenze	25.000 —	—
2 *bis*	Spese d'ufficio: stampati e oggetti di cancelleria	(b) 2.000 —	247,50
2 *ter*	Spese casuali	(b) 500 —	23,65
3	Fondo di riserva per spese impreviste	(c) 22.500 —	—
	Totale spese ordinarie	1.430.900 —	1.340.071,15
	CATEGORIA II. — *Spese straordinarie.*		
4	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	—
	Partite che si compensano nell'entrata.		
5	Restituzione e incameramento di depositi	(d) 224.100 —	223.827,60
	RIASSUNTO DELLA SPESA.		
	Spese ordinarie	1.430.900 —	1.340.071,15
	Spese straordinarie	*per memoria*	—
	Partite che si compensano nell'entrata	224.100 —	223.827,60
	Totale generale della spesa	1.655.000 —	1.563.898,75

(a) Diminuito lo stanziamento di L. 69.100 con decreto Ministeriale 30 giugno 1933 per corrispondente aumento apportato allo stanziamento del cap. 5.
(b) Capitolo istituito e somma inscritta con decreto Ministeriale 26 giugno 1933.
(c) Diminuito lo stanziamento di L. 2.500 per istituzione dei due nuovi capitoli 2-bis e 2-ter.
(d) Capitolo istituito e somma inscritta per L. 155.000 con decreto Ministeriale 26 giugno 1933 e per L. 69.100 con decreto Ministeriale 30 giugno 1933.

RIEPILOGO.

Entrate effettive ordinarie e straordinarie . . . . L. 2.564.058 —		
Spese effettive ordinarie e straordinarie . . . . » 1.340.071,15		
Avanzo economico	L.	1.223.986,85
Entrate in deposito provvisorio . . . . L. 715.128,59		
Uscite per restituzione o incameramento di depositi . . . . » 223.827,60		
Avanzo di somme in deposito provvisorio	L.	491.300,99
Totale . . .	L.	1.715.287,84

(1659)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1933.

Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Milano per l'anno 1934-XII.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Milano approvato con decreto Ministeriale 8 marzo 1930-VIII;

Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano e dell'Istituto di emissione in ordine alla costituzione per l'anno 1934-XII della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1934-XII la Deputazione della Borsa merci di Milano è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Caprara dott. prof. Ugo, delegato governativo;

Designati dall'Istituto di emissione:

2. Dozzio comm. dott. Stefano,
3. Torrani dott. Alfredo;

Designati dal Consiglio provinciale dell'econmia corporativa:

4. Besozzi comm. Cesare,
5. Olcese cav. Achille,
6. Panza cav. Ernesto,
7. Sacchi gr. uff. Carlo.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:

1. Aghemo cav. Antonio,
2. Ramponi dott. Anselmo,
3. Mischio cav. dott. Eugenio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1621)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1933.

Determinazione delle aliquote di tassa di scambio da applicarsi nelle importazioni dall'estero di legname resinoso da opera per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 1934.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e l'art. 5 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera tanto di importazione che di produzione nazionale;

Ritenuta l'opportunità, avuto riguardo ai prezzi di mercato, di modificare le aliquote della tassa di scambio per il detto legname importato dall'estero;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero giusta le norme di cui all'art. 83 della legge citata, l'aliquota di tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle dogane, all'atto della importazione, per il periodo dal 1° gennaio 1934 al 30 giugno 1934, tenuto conto dei prezzi medi del semestre in corso ragguagliati al peso, viene determinata nelle seguenti misure:

LEGNAME RESINOSO DA OPERA (abete, larice, pino)	Aliquota di tassa di scambio per quintale Lire
Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni	0,55
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	0,50
Segato:	
a) tavolame di 4 metri e sopra e sotto misure: travature di qualunque lunghezza .	1,00
b) tavolame sotto i 4 metri (detto comunemente cortame)	0,75

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(1671)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11119-1131.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Miloch di Antonio, nato a Muggia il 6 gugno 1873 e residente a Viar, 283, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch nata Fontanot, di Antonio, nata il 22 agosto 1879, moglie;
2. Pietro di Antonio, nato il 21 febbraio 1902, figlio;
3. Antonio di Antonio, nato il 2 aprile 1907, figlio;
4. Guerrino di Antonio, nato il 17 settembre 1910, figlio;
5. Onorata di Antonio, nata il 25 gennaio 1912, figlia;
6. Bruna di Antonio, nata il 2 agosto 1914, figlia;
7. Giulio di Antonio, nato il 22 luglio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, 11 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(63)

N. 11419-1132.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Miloch di Antonio, nato a Muggia il 20 aprile 1878 e residente a S. Rocco, 5, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria di Pietro, nata il 23 febbraio 1879, moglie;
2. Aurelio di Antonio, nato l'11 gennaio 1904, figlio;
3. Ermando di Antonio, nato il 7 aprile 1905, figlio;
4. Antonia di Antonio, nata il 24 settembre 1913, figlia;
5. Bruna di Antonio, nata il 30 dicembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, 12 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(64)

N. 11419-1103.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Mikalich di Andrea, nato a Basovizza (Trieste) l'11 luglio 1863 e residente a Muggia 553, è restituito nella forma italiana di « Micheli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Mikalich nata Bensich di Giuseppe, nata il 18 gennaio 1869, moglie;
2. Vittoria di Giuseppe, nata il 27 aprile 1894, figlia;
3. Renato di Giuseppe, nato il 27 agosto 1899, figlio;
4. Virgilio di Giuseppe, nato il 30 luglio 1903, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(43)

N. 11419-1104.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Mihalich di Matteo, nato a Fiume il 10 febbraio 1877 e residente a P. Sott. 129, è restituito nella forma italiana di « Micheli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigi di Luigi, nato l'8 dicembre 1911, figlio;
2. Maria di Luigi, nata il 20 luglio 1913, figlia;
3. Ester di Luigi, nata l'8 giugno 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(44)

N. 11419-1101.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Mihalich di Antonio, nato a Muggia il 10 ottobre 1871 e residente ad Albaro, 158, è restituito nella forma italiana di « Micheli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Mihalich nata Skorja di Giuseppe, nata l'8 settembre 1870, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 22 gennaio 1905, figlio;
3. Vladimiro di Antonio, nato il 27 novembre 1908, figlio;
4. Linda di Antonio, nata il 23 settembre 1914, figlia;
5. Giovanni di Antonio, nato l'8 gennaio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(41)

N. 11419-1102.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Lorenzo Micalich di Pietro, nato a Muggia il 25 febbraio 1889 e residente a Badica, 40, è restituito nella forma italiana di « Micheli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia Micalich nata Marz di Antonio, nata l'8 giugno 1888, moglie;
2. Albina di Lorenzo, nata il 21 ottobre 1914, figlia;
3. Sofia di Lorenzo, nata il 14 settembre 1919, figlia;
4. Stanca di Lorenzo, nata il 29 maggio 1921, figlia;
5. Danilo di Lorenzo, nato il 21 settembre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(42)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 8 gennaio 1934-XII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 1753, che apporta modifiche alle vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco.

(1673)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 8 gennaio 1934-XII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento della idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1934-XII.

(1674)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75 — Numero del certificato provvisorio: 2063 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Nerini Giuseppe, domic. a Prato — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 2031 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Giovannelli Alvise di Savino — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 76 — Numero del certificato provvisorio: 943 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 9 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: De Rosa Luigi fu Salvatore — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 76 — Numero del certificato provvisorio 944 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 9 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: De Rosa Luigi fu Salvatore — Capitale: L 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 77 — Numero del certificato provvisorio: 8954 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Chiari Luigi fu Giovanni da Sorbolo (Parma) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 78 — Numero del certificato provvisorio: 3951 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Rossetti Italiano — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 79 — Numero del certificato provvisorio: 2934 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Pantaleoni Pio — Capitale: L. 1000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 83 — Numero del certificato provvisorio: 25717 — Consolidato 5 % — Data di emis-

sione 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Morandini Ercole fu Guglielmo — Capitale: L. 1500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 84 — Numero del certificato provvisorio: 6160 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Agrigento — Intestazione: La Barbiera Domenico di Vito, domic. ad Alessandria della Rocca — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 8520 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Delledonne Filippo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 86 — Numero del certificato provvisorio: 6628 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Pansa Paolo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 87 — Numero del certificato provvisorio: 2368 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Maggiore Genoveffa — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 88 — Numero del certificato provvisorio: 1633 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Velasco Angelo — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 90 — Numero del certificato provvisorio: 3238 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Piccioli Paolo fu Pietro da Grosseto — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 91 — Numero del certificato provvisorio: 5626 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Benett Alfredo — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 92 — Numero del certificato provvisorio: 2367 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Zamparini Arrigo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 94 — Numero del certificato provvisorio: 6015 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Laurenti Ada — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1670)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 93.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 — Data: 27 settembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Ramunni Vitantonio fu Pasquale — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 10.000, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza dal 1° luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1243 — Data: 13 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Airaldi Celidonio fu Filippo — Titoli del debito pubblico: certificati Ferrovia 3 % 16 — Capitale: L. 187.000, con decorrenza 1° ottobre 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 — Data: 1° giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione: Pompei don Filippo fu Ermanno, per conto dell'Opera parrocchiale di S. Martino di Ancaiano (Spoleto) — Titoli del debito pubblico al portatore 2 — Rendita: L. 10, consolidato 5 % con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 330 — Data: 9 giugno 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto di Vittorio, per conto di Basaglia Vittorio fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 17 — Rendita: L. 670, consolidato 5 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 146 mod. X — Data: 9 agosto 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Dellacasa Cesare fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: 1 certificato di usufrutto — Rendita: L. 925, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza dal 1° luglio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 dicembre 1933 - Anno XII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1611)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 8.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.172
Inghilterra (Sterlina)	62.121
Francia (Franco)	74.575
Svizzera (Franco)	368.70
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.667
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.24
Cecoslovacchia (Corona)	57 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.78
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.572
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.15
Olanda (Fiorino)	7.71
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158 —
Svezia (Corona)	3.23
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	90.80
Id. 3,50% (1902)	89.975
Id. 3% lordo	66.80
Consolidato 5%	96.475
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.45
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.175
Id. id. id. 1940	106.15
Id. id. id. 1941	106.25
Obbligazioni Venezie 3,50%	93.70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*. si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del Debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % (Cat. A)	17612	Comune di Terranova di Pollino (Potenza) - vincolata . . L.	35 —
Prest. Naz. 4,50 %	1784	Pieri Antonio fu Piero, domic. a Rosignano Marittimo (Pisa) - ipotecata . . . . »	112,50
»	8291	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	90 —
3,50 %	544750 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Di Pietrantonio Maria fu Vincenzo, ved. di Testoni Emidio, domic. a Ripaltoni frazione del comune di Mosciano S. Angelo (Teramo) . . . . » per l'usufrutto: Leisdovich Mario, domic. a Teramo	70 —
3 %	36082	Canonicato di S. Eufemia Vergine Martire nel capitolo Cattedrale di Ugento (Lecce) . . . . »	3 —
3,50 %	709062 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bodo Domenico, Giuseppe ed Annibale fu Bernardo, minori sotto la p. p. della madre Sandri Silvestra fu Giuseppe, ved. di Bodo Bernardo, in parti uguali, domic. a Villanova Biellese (Novara) ipotecata . . . . . . » per l'usufrutto: Subordinatamente all'ipoteca, spetta a Sandri Silvestra fu Giuseppe, ved. Bodo	280 —
Cons. 5 % Littorio	10009	De Felici Angelina fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Vanzini Luigia fu Luigi, ved. di De Felici Emilio, domic. a Trivolzio (Pavia) . . . . »	290 —
3,50 %	746454	Garzolino Domenico fu Francesco, domic. a Lamporo (Novara) - ipotecata . . . . »	87,50
Cons. 5 %	395746	Lanciotti Lucia di Enrico, nubile, domic. a Pietramarazzi (Alessandria) . . . . »	500 —
3,50 %	353005	Giordani Nascimbene di Stefano, domic. a Claut (Udine) - ipotecata . . . . »	126 —
Cons. 5 % Littorio	47247 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Stievano Maria di Pietro, domic. a S. Donà di Piave (Treviso) - ipotecata . . . . » per la proprietà: Congregazione di carità di S. Biagio di Collalta (Treviso) per la fondazione di beneficenza Maria e Carmela Stievano	7.750 —
Cons 5 % (Polizza combattenti)	4555	Cappiello Pasquale di Gerardo, domic. in Otella (Potenza) . . »	20 —
Cons. 5,%	33913	Beneficio Parrocchiale di Santa Maria in Cinto Euganeo (Padova) »	375 —
3,50 %	762021	Scianna Damiano fu Giacomo, domic. a Lercara Friddi (Palermo) - vincolata . . . . »	35 —
Cons. 5 % Smarrito il foglio ricevute	120150	Cascapera Enrico fu Odoardo, minore sotto la p. p. della madre Paloni Maria fu Natale, ved. Cascapera, domic. a Velletri (Roma) . . . . »	10 —

Roma, 31 agosto 1933 - Anno XI

(5724)

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio per la bonifica integrale del bacino del torrente « Uso » in provincia di Forlì.

Con R. decreto 5 ottobre 1933 è stato costituito il Consorzio per la bonifica integrale del bacino del torrente Uso, ricadente nel comprensorio della media e bassa collina Forlivese, in provincia di Forlì.

(1667)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per un posto di notaro in Bengasi.

E' aperto un concorso per titoli ad un posto di notaro per Bengasi, a norma dei Regi decreti 20 marzo 1913, n. 286, e 6 febbraio 1921, n. 135.

Per l'ammissione di ciascun concorrente, il Ministro ne valuta la condotta in relazione all'indirizzo politico del Fascismo.

Il concorso ha luogo presso il Ministero delle colonie.

Vi potranno prender parte i notari esercenti nel Regno ed i candidati notari.

La cauzione da prestarsi è fissata in L. 12.000.

E' assicurato al vincitore del concorso un minimo di proventi annui in L. 12.000; qualora tale minimo non venga raggiunto, la differenza sarà corrisposta dall'Amministrazione coloniale.

I concorrenti dovranno provare di avere conoscenza degli elementi del diritto mussulmano. A questo effetto, se essi non credono di poter provare altrimenti tale conoscenza, devono nella domanda di concorso chiedere di essere ammessi ad un esperimento orale davanti la Commissione giudicatrice. Sono dispensati da detta prova i candidati che abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per notaro banditi dall'Amministrazione coloniale.

La conoscenza della lingua araba non è requisito essenziale del concorso, ma ne sarà tenuto speciale conto nella valutazione dei titoli.

All'uopo i concorrenti che non credono di provare altrimenti di conoscere l'arabo, possono nella domanda di concorso chiedere di essere ammessi ad un esperimento orale o scritto avanti la suddetta Commissione.

Chiunque intende concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie (Direzione generale dell'Africa Settentrionale) entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, anche per mezzo della posta, ritirandone ricevuta, istanza su carta da bollo da L. 5, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente bando di concorso ed indicandovi il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

I candidati residenti nelle colonie, possono, entro il termine stabilito dal presente bando, depositare la domanda ed i relativi titoli al Governo della Colonia, che dovrà, alla data di scadenza del bando, dare comunicazione telegrafica nominativa dei concorrenti, curando l'immediato inoltro degli atti al Ministero delle colonie.

Gli aspiranti, oltre i documenti che hanno facoltà di esibire a prova del possesso dei requisiti di cui sopra è parola, dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

I candidati notari:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale comprovante che il concorrente ha compiuto 21 anni e non superati i 50 anni di età alla data del presente bando;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato come il precedente;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4° certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante.

Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorre uguale certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

5° certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune di attuale residenza dell'aspirante. Se l'attuale residenza duri da meno di sei mesi, occorre uguale certificato rilasciato dal podestà del Comune della residenza o delle residenze precedenti.

I certificati debbono essere legalizzati dal prefetto e per i candidati residenti in Colonia devono essere rilasciati dall'ufficio competente e legalizzati dal Governatore;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della Segreteria dell'Università, presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato rilasciato dal cancelliere della competente Corte di appello o dal Ministero della giustizia, dal quale risulti che il concorrente ha superato l'esame di abilitazione al notariato o è stato dichiarato idoneo in esami di concorso per la nomina a notaio, con la indicazione del voto complessivo riportato (numeratore e denominatore);

8° la prova che il concorrente ha adempiuto agli obblighi di leva;

9° la propria fotografia formato tessera, incollata su di un foglio di carta bollata da L. 3 con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia ed in parte sulla carta bollata. Il documento dovrà essere corredato da dichiarazione del pretore o di un Regio notaro che confermi l'autenticità della fotografia e della firma;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti ed agli invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

11° certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un medico militare o provinciale, o da ufficiale sanitario comunale, con la dichiarazione che il concorrente è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

12° vaglia postale di L. 100 intestato al consegnatario-cassiere del Ministero delle colonie, di cui L. 50 a titolo di tassa per concorso e L. 50 per contributo alle spese del medesimo.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5 ed 11 dovranno avere la data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo di un'Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 ed 11.

I notari in esercizio:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che egli è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, e la data dell'assunzione dell'esercizio delle sue funzioni; se precedentemente l'aspirante esercitò in altri distretti, deve produrre anche simile attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti pei candidati notari e indicati ai numeri 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12.

I suddetti documenti devono essere presentati in originale od in copia autentica, esclusi i certificati di conformità e gli equipollenti di ogni specie.

Le domande presentate dopo il termine come sopra stabilito o mancanti anche di uno solo dei prescritti documenti, non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei, tenendo anche particolare conto nella compilazione di essa, a parità di condizioni, degli eventuali servizi prestati dai candidati nelle Colonie con funzioni inerenti al notariato.

Il candidato riuscito primo in graduatoria è dichiarato vincitore del concorso. In caso di sua rinunzia o di impedimento ad assumere le funzioni entro il termine fissato il Ministero potrà far ricadere la scelta su altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE BONO.

(1680)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a dieci posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno della Direzione generale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, circa provvedimenti a favore dell'incremento demografico, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, concernente la riduzione di tutti gli emolumenti nella misura del 12 per cento;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1390, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli del personale civile dell'Amministrazione della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il seguente concorso per titoli:
a dieci posti di inserviente nel ruolo della Direzione generale della marina mercantile.
Dei posti messi a concorso tre sono riservati agli invalidi di guerra e per la causa nazionale a mente delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454.

Art. 2.

Il presente concorso è riservato soltanto al personale comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, eccettuata quella ferroviaria, almeno dal 1° gennaio 1930.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno essere presentate alla Divisione personale e servizi vari della Direzione generale della marina mercantile entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dei documenti qui appresso indicati:
1° certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio;
2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni; ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, si prescinde dal limite massimo di età;
3° certificato, su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;
5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;
6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.
I candidati invalidi di guerra o della causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.
L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;
7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.
Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione.
Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di domicilio e della loro abituale residenza;
8° diploma originale o copia della licenza dalle scuole elementari o documento attestante che il candidato sa leggere e scrivere;
9° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;
10° certificato comprovante l'inscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal segretario federale provinciale competente.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.
La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti o presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2 e di quelle insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari.
Il Ministro potrà, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 6.

È in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova pratica di esame al fine di stabilire se essi effettivamente sappiano leggere e scrivere.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro e costituita da: un capo divisione, presidente; due funzionari del gruppo *A* di grado non inferiore al 9°, membri; un funzionario di grado non inferiore al 10°, segretario senza voto.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929, n. 1024; 26 luglio 1929, n. 1397; 11 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48.
I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, conseguiranno la nomina ad inserviente.
Coloro che non abbiano soddisfatto alle condizioni stabilite dalle disposizioni suindicate, dovranno prestare il servizio di prova prescritto.
Tutti i vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che verrà loro notificato.
I concorrenti che risultino idonei in eccedenza al numero dei posti prestabiliti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 9.

Per quanto non è contemplato dal presente bando di concorso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

(1653)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.